

STATUTO

PROGETTI COMUNI - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA CONSALVO
ARAGONA 43

Numero REA: CS - 237641

Codice fiscale: 03406050793

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA NORME APPLICABILI	
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
E' costituita con sede nel comune di Cosenza (CS) Via Consalvo Aragona	
43, la società cooperativa denominata "Progetti Comuni - Cooperativa So-	
ciale".	
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune in-	
dicato al primo comma con semplice decisione dell'organo amministrativo,	
senza comportare modifica all'Atto Costitutivo e al presente Statuto, l'orga-	
no amministrativo è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del	
Registro delle Imprese; la decisione dell'Organo Amministrativo non dovrà	
essere sottoposta alla ratifica da parte della assemblea dei soci.	
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici	
anche altrove.	
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal li-	
bro soci.	
ART. 2 - DURATA	
La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31	
dicembre 2064 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
straordinaria.	
ART. 3 - NORME APPLICABILI	
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposi-	
zioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per	
quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le	

	disposizioni sulle società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperative si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 8	
	novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Alla cooperativa si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla L.3 aprile	
	2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modi-	
	ficazioni ed integrazioni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4 – SCOPO	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini svilup-	
	pando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o	
	di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di	
	cui all'art. 4 della legge 381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plu-	
	rimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è	
	connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di	
	ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	

	La cooperativa potrà svolgere le proprie attività avvalendosi anche delle	
	prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge. 3	
	aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subor-	
	dinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Asso-	
	ciazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti	
	sociali e dei regolamenti. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente.	
	La gestione sociale è orientata al conseguimento dei parametri di scambio	
	mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movi-	
	mento Cooperativo unitario italiano.	
	Su deliberazione dell'organo amministrativo, la cooperativa potrà aderire	
	ad una o più Associazioni di categoria.	
	La cooperativa inoltre si propone per la elevazione culturale dei soci e loro	
	familiari proponendo attività ricreative in genere e mutualistiche, diretta-	
	mente o istituendo apposite sezioni rette da regolamenti per la gestione di	
	eventuali fondi assegnati a tali scopi.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazio-	
	ne pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	

	La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo	
	IV del presente statuto.	
	La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai	
	sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in ma-	
	teria.	
	ART.5 – OGGETTO	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo preceden-	
	te, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati,	
	la Cooperativa ha come oggetto:	
	- La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell' artico-	
	lo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;	
	- Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai	
	sensi dell'articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991	
	n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all' art. 4	
	comma 1 della predetta Legge 381/1991.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indi-	
	rettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a	
	solo titolo esemplificativo:	
	A) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi:	
	- attività nel campo dei servizi socio-sanitari, gestione di casa di cure, di	
	strutture sanitarie e case di riposo;	
	- attività nel campo dei servizi assistenziali;	

	- servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a	
	18 anni ;	
	- formare professionalmente i soggetti appartenenti alle categorie delle u-	
	tenze speciali erogando servizi educativi, rieducativi, riabilitativi in favo-	
	re degli stessi;	
	- la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagna-	
	mento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adole-	
	scenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno;	
	- realizzazione di tutti i servizi socioassistenziali previsti dalla L. 328/00 e	
	da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;	
	- promuovere, progettare e gestire attivita' di formazione professionale per	
	la qualificazione e/o la riqualificazione e la specializzazione del personale,	
	mediante l'istituzione e la gestione di scuole di ogni ordine e grado, sia a	
	livello strettamente privato, sia con riconoscimento da parte delle compe-	
	tenti autorita' scolastiche;	
	- organizzare, gestire, promuovere ed erogare servizi ed attivita' relativi a	
	tutti i cicli e gradi dell'istruzione (nido, scuola dell'infanzia, primaria, se-	
	condaria di primo e di secondo grado, università e della terza età)	
	- organizzare e gestire l'attivita' di scuola professionale di "parrucchieri ed	
	estetisti" in ogni sua forma, come previsto dalle normative vigenti, in ma-	
	teria di corsi di formazione professionale, mediante la costituzione di corsi	
	professionali biennali, triennali e quadriennali o di qualunque altra durata	
	in ossequio alle normative di settore.	
	- organizzare e gestire l'attivita' di scuola professionale di tutte le qualifi-	
	che professionali, arti e mestieri e/o specializzazioni in ogni sua forma,	

	come previsto dalle normative vigenti, in materia di corsi di formazione	
	professionale, mediante la costituzione di corsi professionali biennali,	
	triennali e quadriennali in ossequio alle normative di settore.	
	- realizzazione e gestione di servizi dei laboratori di parrucchiere e degli i-	
	stituti di estetica, servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico,	
	stabilimenti idropinici ed idrotermali;	
	- realizzazione e gestione di servizi dei laboratori dei mestieri e professio-	
	ni tutte come sopra riportati;	
	- promuovere ricerche in collaborazione con università italiane e stranie-	
	re, svolgere attività di perfezionamento post lauream e organizzare corsi di	
	alta formazione e master, di riqualificazione professionale;	
	- promuovere iniziative per la preparazione tecnico-didattica e l'aggiorna-	
	mento tecnico-professionale dei lavoratori, al fine di un loro costante ade-	
	guamento alla evoluzione delle tecniche produttive di beni e servizi.	
	- promuovere iniziative per lo studio, la ricerca, la documentazione, l'infor-	
	mazione e la sperimentazione di nuove tecnologie formative, curare l'ela-	
	borazione di profili didattici, promuovere convegni di studio e ogni altra i-	
	niziativa che possa comunque interessare l'orientamento e la formazione	
	professionale dei lavoratori.	
	- studiare, attraverso la ricerca e la sperimentazione, l'andamento delle	
	attività produttive sul territorio nazionale mettendo in evidenza le possi-	
	bilità di mercato, anche al fine dell'orientamento dei giovani disoccupati.	
	- promuovere iniziative nel settore dell'orientamento scolastico e profes-	
	sionale.	
	- curare lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività previste dalla	

	legge quadro n°845 del 21.12.1978, dalla L.r. n°18 del 19/04/1985 e dalle	
	altre direttive comunitarie in materia di formazione professionale.	
	- istituire borse di studio e promuovere altre forme di assistenza intese a	
	rendere possibile ai giovani lavoratori meritevoli la qualificazione o la spe-	
	cializzazione professionale e contribuire all'elevazione morale ed al miglio-	
	ramento delle capacita' professionali mediante iniziative culturali, corsi di	
	istruzione e di scuola popolare e biblioteche popolari;	
	- favorire l'inserimento scolastico degli svantaggiati e dei diversamente a-	
	bili mediante la formazione di un'equipe socio-psico-pedagogica e terapeu-	
	tica, e per le pari opportunita' uomo-donna;	
	- curare lo svolgimento e la realizzazione di corsi di lingua straniera per	
	ragazzi e per adulti, al fine di favorire gli scambi culturali sia nell'ambito	
	dell'unione europea che al di fuori di essa;	
	- promuovere iniziative per l'aggiornamento dei docenti delle scuole di ogni	
	ordine e grado, anche in relazione all'evolversi delle metodologie didatti-	
	che;	
	- promuovere iniziative che favoriscano l'educazione all'ascolto musicale	
	dei giovani e degli adulti, anche mediante lezioni-concerto nelle scuole	
	primarie e secondarie e corsi di apprendimento di strumenti musicali;	
	- promuovere, progettare e gestire servizi per il telelavoro e la formazione	
	a distanza;	
	- erogare servizi per la formazione alla pubblica amministrazione ed alla	
	didattica negli istituti scolastici;	
	- erogare servizi di studio e di consulenza alle pp.aa., agli enti locali, alle	
	aziende partecipate e/o municipalizzate etc., in materia di programmazio-	

	ne integrata territoriale;	
	- promuovere, progettare e gestire interventi mirati alla formazione spe-	
	cialistica nel settore della ricerca applicata e del trasferimento del	
	know-how aziendale;	
	- organizzare la realizzazione di stage formativi aziendali;	
	- erogare servizi di consulenza aziendale alle pmi ed alle pp.aa. in materia	
	di formazione professionale, ricerca e sviluppo, qualità, partneriato isti-	
	tuzionale e produttivo, comunicazione e marketing;	
	- organizzare, gestire, promuovere ed erogare servizi inerenti la sanità ed	
	il diritto alla salute sia direttamente che per conto terzi o, anche, parteci-	
	pando a gare e bandi, pubblici e privati;	
	- organizzare, gestire, promuovere ed erogare servizi, attività e corsi desti-	
	nati ai soggetti impegnati nel servizio civile;	
	- organizzare, gestire e realizzare convegni e seminari;	
	- aderire e/o partecipare in a.t.i. consorzi, ed altre forme collettive, che	
	possano tornare utili alle attività societarie. O per potere partecipare a	
	bandi, gare appalti e quant'altro, anche solo per gestire fasi lavorative ap-	
	palti ad altri assegnati a qualunque titolo;	
	- Apprendistato di alta formazione;	
	- Alta formazione;	
	- Gestione centri per donne in difficoltà vittime di violenza, case famiglia;	
	- Scuola di inglese, informatica, corsi di lingua italiana per stranieri;	
	- Apertura di scuole paritarie, partecipazione ai bandi indetti dai Comuni	
	per adolescenti (dispersione scolastica ecc.)	
	- Attività e servizi di accoglienza e socializzazione per minori negli orari	

	pre/intra/postscolastici;	
	- Centri di accoglienza residenziali e semi-residenziali per tossicodipen-	
	denti, minori disagiati, per anziani, portatori di handicap, disabili psichici,	
	immigrati, rifugiati politici, richiedenti asilo, malati terminali, vittime di	
	tratta e donne in difficoltà;	
	- Promozione e prevenzione nell'ambito dell'abuso e maltrattamento con	
	particolare riguardo ai minori e alle donne;	
	- Centri diurni di accoglienza e socializzazione per minori, anziani, porta-	
	tori di handicap, disabili psichici, tossicodipendenti, con carattere anima-	
	tivo finalizzate al miglioramento della qualità della vita promuovendo ini-	
	ziative per il tempo libero, organizzando itinerari artistici, naturalistici ed	
	ambientalistici guidati;	
	- Strutture di accoglienza per anziani autosufficienti nonché attività e ser-	
	vizi di assistenza domiciliari;	
	- Servizi di assistenza materiale, morale e sanitaria a domicilio a persone	
	bisognose;	
	- Asili nido, centri per l'infanzia e l'adolescenza, scuole materne, dopo	
	scuola;	
	- Attività didattiche e formative per le persone detenute o internate negli	
	istituti penitenziari con la finalità di migliorare la qualità di vita e facilita-	
	re i percorsi di integrazione sociale;	
	- Servizio di tutela, assistenza e sostegno psico-sociale;	
	- Servizio sociale e professionale e segretariato sociale, per l'informazione,	
	la consulenza e il sostegno al singolo e ai nuclei familiari, con particolare	
	riguardo alle persone svantaggiate e relative famiglie;	

	- Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare;	
	- Gestione centri di aggregazione giovanile e per la terza età;	
	- Gestione centri di inclusione per stranieri;	
	- Accoglienza di stranieri minori non accompagnati;	
	- Gestione degli s.p.r.a.r.;	
	- Gestione servizi di assistenza domiciliare a persone anziane autosufficienti;	
	- Gestione di servizi di assistenza socio sanitaria a persone anziane non autosufficienti;	
	- Gestione di servizi di assistenza socio sanitaria a disabili, adulti e minori.	
	B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci, nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati.	
	In particolare curerà:	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività simile, nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione	

	rizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati,	
	musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica	
	del territorio;	
	- organizzare, gestire, promuovere ed erogare servizi inerenti la tutela e	
	salvaguardia dell'ambiente sia direttamente che partecipando a gare e	
	bandi, pubblici e privati;	
	- promuovere e gestire "job centers";	
	- istituire e gestire campagne pubblicitarie;	
	- gestire negozi ed aziende dimostrative;	
	- partecipare a gare e concorsi per l'aggiudicazione di commesse di lavoro;	
	- prendere in locazione o in fitto aziende o rami d'azienda già esistenti, ge-	
	stire attività aziendali industriali e commerciali di altri soggetti, pubblici	
	e/o privati, utilizzando anche l'insegna e/o il marchio del committente;	
	- locare e/o noleggiare strutture formative, attrezzature, macchinari e tec-	
	nologie informatiche;	
	- erogare servizi alle politiche attive per il mercato del lavoro;	
	- curare la gestione di strutture ed impianti alberghieri e di ristorazione,	
	di mense scolastiche, di impianti turistici e sportivi, di parchi pubblici, di	
	impianti destinati ad attività culturali, ecc.;	
	- curare l'organizzazione e la gestione di attività culturali nel campo del	
	cinema, degli audiovisivi, del teatro, delle arti visive, dello sport, dell'infor-	
	matica, del turismo, dell'editoria, ecc.;	
	- curare l'organizzazione di manifestazioni, festival, mostre, congressi,	
	convegni.	
	- curare la registrazione, la stampa e l'edizione di dischi, cd, videocassette,	

	dvd, video-giochi, compresa la produzione di materiale didattico, di sussidi	
	audiovisivi per uso didattico e per l'animazione culturale, di materiale ci-	
	nematografico e radiotelevisivo, la produzione e/o l'edizione di film, tele-	
	film, videotapes, dvd, ecc., ovviamente nel rispetto della normativa di set-	
	tore	
	- curare la gestione di budget pubblicitari, di uffici stampa e di pubbliche	
	relazioni per conto di imprese, società, associazioni ed enti, sia pubblici	
	che privati.	
	- l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti,	
	servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, servizio mensa;	
	- curare e realizzare progetti per partecipare a bandi e gare, pubblici e pri-	
	vati, sia nel proprio interesse che per conto terzi;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi qualsivoglia natura, tra cui il tra-	
	sporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il ser-	
	vizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia,	
	servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa	
	la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il	
	trasporto su scale e gradini;	
	- l'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni;	
	- l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e com-	
	merciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantag-	
	giati;	
	- l'organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio	
	energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la	
	progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la	

	produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì	
	la corretta utilizzazione e manutenzione;	
	- lo svolgimento di attività e servizi di comunicazione, con particolare rife-	
	rimento a servizi informatici quali ad esempio programmazione, realizza-	
	zione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione infor-	
	matica, migrazione di sistemi operativi;	
	- la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e	
	dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facili-	
	tare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la prepara-	
	zione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo	
	qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;	
	- la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate	
	alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla	
	fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati;	
	- fornire servizio di consulenza per il miglioramento della organizzazione	
	ed efficienza aziendale, sia ai fini di una diminuzione dei rischi, sia ai fini	
	dell'ottimizzazione dei risultati di gestione.	
	Gestire ed erogare:	
	- servizi di agenzia pubblicitaria e concessionaria pubblicitaria;	
	- lavori di pulizia/manutenzione spiagge e stabilimenti balneari;	
	- servizio di noleggio natanti senza conducente per trasporto persone e co-	
	se relativo alle acque antistanti alla costa;	
	- l'organizzare la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, pale-	
	stre, piscine, campi sportivi, ecc. E dei servizi connessi, bar, ristoranti,	
	strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizio-	

	ne di convenzioni con enti pubblici e privati;	
	- servizi di elaborazione dati, quali quelli contabili, fiscali e del lavoro, per	
	studi professionali, associazioni di categoria, c.a.f.; gestire centri raccolta	
	ed elaborazione: patronati, caf e caa; consulenza in materia di salute e si-	
	curezza sul lavoro così come previsto dal d.lgs 81/2008 e successive modi-	
	fiche ed integrazioni, con relativa organizzazione e gestione dei corsi pro-	
	fessionali del settore.	
	- apertura B&B, agriturismo,	
	- produzione di prodotti per cosmesi,	
	- Gestione mense scolastiche;	
	- Gestione centri di cottura,	
	- Consulenze interprofessionali in ambiti sociali, psicologici, giuridici, me-	
	dico legali, per singoli individui, enti privati, enti pubblici, tribunali e per	
	comunità terapeutiche, case famiglia, centri di socializzazione;	
	- Consulenze di supporto per attività legali relativi a minori, migranti, ri-	
	chiedenti asilo, rifugiati politici, adolescenti;	
	- Gestione di alloggi, comunità terapeutiche, centri diurni, centri sociali e	
	di accoglienza per immigrati, e ogni altro tipo di istituto per persone di	
	qualsiasi età in condizione di disagio.	
	- Servizi di pulizia di ogni genere e tipo, civile, industriale, igienico, am-	
	bientale, ospedaliero, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattiz-	
	zazione;	
	- Gestione e manutenzione nei settori: ambiente, forestazione, ripristino	
	ambientale, arredo urbano e verde.	
	- Gestione di servizi di trasporto ed accompagnamento di alunni con scuo-	

	labus;	
	- Servizi di supporto logistico ad enti pubblici e privati;	
	- Attività agricole.	
	Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qualora non riser-	
	vate a professionisti od operatori qualificati.	
	Infine la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affi-	
	ne agli oggetti su accennati e può svolgere le proprie attività anche con	
	terzi non soci.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento	
	delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare	
	le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o	
	organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	Per conseguire gli scopi sociali la società può compiere tutte le operazioni	
	finanziarie, societarie mobiliari ed immobiliari, intrattenere rapporti con	
	istituti che esercitano il credito anche mediante depositi e conti correnti.	
	Nei limiti consentiti dalla legge emettere azioni di partecipazione sia ordi-	
	narie che privilegiate.	
	La società può inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare proce-	
	dure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammo-	
	dernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative. La società potrà svolgere qualunque al-	
	tra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	

	liare, mobiliare, industriale e finanziarie societarie necessarie ed utili al-	
	la realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indirettamente che	
	direttamente attinenti ai medesimi.	
	La societa' potra' istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali	
	e rappresentanze sia in italia che all'estero.	
	TITOLO III SOCI COOPERATORI	
	ART.6 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed	
	in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali, quali:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro atti-	
	vità lavorativa per il raggiungimento degli scopi:	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso	
	dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professio-	
	nale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'av-	
	viamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	

	Possono essere, inoltre, soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamen-	
	te per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamen-	
	te o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale	
	in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento	
	nella impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei so-	
	ci cooperatori.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaura-	
	zione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4,	
	c.4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperati-	
	va.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento della società.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi	
	abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella eserci-	
	tata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa de-	
	cisione dell'organo amministrativo.	
	Art.7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI	

	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art.4, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, decide sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'art.5 del presente statuto.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo Amministrativo.	

	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione	
	della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno al-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo	
	dovrà comunicarla agli interessati.	
	ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominati-	
	ve e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute	
	con effetto verso la cooperativa.	
	ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:	
	1) almeno il 10% (dieci per cento) all'ammissione;	
	2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	I soci lavoratori sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini so-	
	pra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita	
	dall'Organo Amministrativo;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali; I soci lavoratori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	

	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al ri-	
	schio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destina-	
	zione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione	
	al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità	
	e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla	
	natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavo-	
	ro disponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative	
	che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorren-	
	te, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorren-	
	ti.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristiche	
	della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavorato-	
	re allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in	
	qualità di socio, presso altre cooperative.	
	ART. 10 - SOCI SPECIALI	
	L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragio-	
	ne dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	

	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o	
	integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento	
	degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo Amministrativo e può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di con-	
	correre, ancorchè parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed e-	
	conomici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazio-	
	ne professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della coopera-	
	tiva;	
	- le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammis-	
	sione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 27 an-	
	che in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto di voto sul bilancio solamente in occasione	

	delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'Organo Amministrativo della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione professionale od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio	

	speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12 del pre-	
	sente statuto.	
	ART. 10 BIS - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa	
	di morte.	
	ART. 11 - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio Lavoratore:	
	A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali;	
	C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla co-	
	operativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e	
	del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupp-	
	sti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente co-	
	municazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può attivare le procedure previste dall'articolo 46 dello statu-	
	to.	
	Fatto salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, la co-	

	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la	
	risoluzione immediata sia del rapporto sociale come pure dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.	
	ART. 12 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la parteci-	
	pazione alla società	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dal precedente articolo 6;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa	
	2. per mutuo consenso	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del	
	socio lavoratore.	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del-	
	la cooperativa.	
	1) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensio-	

	nistici previsti dalla legge;	
	2) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	3) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	4) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	5) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	6) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	7) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Organo Amministrativo.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in	

	caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far	
	data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal	
	Organo Amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può attivare le procedu-	
	re previste dall'articolo 46 del presente statuto, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere	
	comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata, o con	
	qualsiasi altro mezzo sms, mail ecc. ecc., purchè la notifica vada a buon fi-	
	ne e sia tracciabile;	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in	
	merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali mate-	
	rie saranno demandate alla decisione dell'Organismo previsto dall'articolo	
	46 del presente statuto I soci che intendessero reclamare contro i menzio-	
	nati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura previ-	
	sta dall'articolo 46 dello statuto con atto comunicato a mezzo raccomandata	
	alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla rice-	
	vuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso	
	delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate	
	di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a	
	norma del successivo articolo 28 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	

	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diven-	
	ta operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al pre-	
	cedente comma	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito	
	entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per le azioni assegnate al socio ai sensi dell'ex articolo 2545 sexies del co-	
	dice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate	
	entro il termine massimo di cinque anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi e-	
	ventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	ART. 15 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rim-	
	borso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente attribui-	
	te nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le mo-	
	dalità previste nel precedente articolo 14. Gli eredi del socio lavoratore de-	
	ceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del-	
	le azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomi-	
	na di un unico delegato alla riscossione.	
	ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	

	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVO-	
	RATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto del-	
	la natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro	
	instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato,	
	il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferi-	
	mento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì,	
	conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti	
	di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento comples-	
	sivo dei soci sarà proporzionato alla qualità quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferio-	
	re ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo	
	e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di	
	crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della pro-	
	pria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in	
	base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive	
	ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	lavoratori, il Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la	
	riduzione della prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed eco-	

	nomici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART. 18 - SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, pos-	
	sono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della	
	Legge 31 gennaio 1992, n.59.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche	
	ed i soggetti diversi.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori di-	
	versi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La	
	maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da so-	
	ci lavoratori.	
	ART. 19 - CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al prece-	
	dente art. 5 del presente statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti e sono rappresentati da azioni/quote nominative trasferibili.	
	Il valore di ciascuna azione/quota è di Euro 500,00 (cinquecento virgola	
	zero zero).	
	ART. 20 - ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere discipli-	
	nata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere	
	stabiliti:	

	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto	
	al dividendo corrisposto ai soci lavoratori;	
	d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il so-	
	cio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento ap-	
	provato dall'assemblea ordinaria.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono	
	attribuiti al Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal' Organo Amministrati-	
	vo.	
	ART. 21 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI	
	A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo	
	voto.	
	A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno es-	
	sere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferi-	
	mento effettuato.	
	Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso	
	avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto	
	stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla	

	data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve supe-	
	rare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo de-	
	terminato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capi-	
	tale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.	
	ART. 22 - OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si	
	applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini	
	previsti dall'apposito regolamento;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle di-	
	sposizioni ad essi applicabili.	
	ART . 23 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di e-	
	missione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclu-	
	sivamente previo gradimento motivato del Organo Amministrativo.	
	ART. 24 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	

	Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo	
	2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto	
	di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimen-	
	to stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del	
	precedente comma 7 lettera d), art. 20.	
	In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso	
	potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalu-	
	tato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.	
	Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori han-	
	no diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.	
	ART. 25 - POSSESSORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'am-	
	modernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 31 genna-	
	io 1992, n.59 e dall'articolo 5 del presente statuto.	
	In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposi-	
	zioni vigenti, può emettere quote di partecipazione cooperativa, prive del	
	diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di	
	legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.	
	Il valore di ciascuna quota è Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
	Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in	
	misura non inferiore alla metà ai lavoratori dipendenti ed ai soci della coo-	

	perativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dal-	
	la legge per i soci lavoratori.	
	Le quote non possono essere sottoposte pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute senza l'autorizzazione del Organo Amministrativo: le azioni so-	
	no sempre nominative.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione	
	al Organo Amministrativo con lettera raccomandata; salvo espressa auto-	
	rizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effet-	
	tuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le quote di partecipazio-	
	ne cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle	
	altre quote, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta	
	riduzione del valore nominale delle quote di partecipazione cooperativa, se	
	non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo	
	delle altre quote.	
	La regolamentazione delle quote di partecipazione cooperativa è disciplina-	
	ta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regola-	
	mento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare	
	anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.	
	I possessori di quote di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal regolamento di emissione;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi	

	applicabili.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 26 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperative è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di	
	Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV,	
	rappresentato da quote nominative ciascuna del valore nominale di Euro	
	500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinato alla costituzione del fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento a-	
	ziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;	
	c) dal capitale costituito dall'ammontare delle quote di partecipazione coo-	
	perativa ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola	
	zero zero);	
	d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al	
	successivo articolo 28;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	f) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui	
	all'articolo 28 del presente statuto.	
	g) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio	
	e conseguentemente i soci nel limite delle partecipazioni sottoscritte ed e-	
	ventualmente assegnate. Le riserve non possono essere ripartite, in qua-	

	lunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto del-	
	lo scioglimento.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346,	
	comma 1, del Codice Civile.	
	ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede	
	alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati se-	
	paratamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse	
	gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota inte-	
	grativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice	
	civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella	
	quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Organo Ammini-	
	strativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente	
	della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche	
	le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuo-	
	vi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'ap-	
	provazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e co-	
	munque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale. L'Organo Amministrativo, con propria deliberazio-	

	ne presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si	
	rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a	
	180 (centottanta) giorni. Il Organo Amministrativo dovrà segnalare le ra-	
	gioni della dilazione nella relazione sulla gestione. L'assemblea che appro-	
	va il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in	
	favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristor-	
	no, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ov-	
	vero mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versa-	
	te, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli arti-	
	coli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la suddetta	
	delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei tratta-	
	menti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ri-	
	partizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzio-	
	nale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione al-	
	l'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed	
	in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di in-	
	cidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione	
	dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo	
	delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 28 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile	
	netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;	

	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei li-	
	miti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettiva-	
	mente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:	
	1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa,	
	in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, au-	
	mentata fino a 2 punti;	
	f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto	
	e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	h) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed	
	in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere	
	effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia	
	provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate	
	a copertura di perdite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	

	ART. 29 - ORGANI SOCIALI	
	Il sistema di amministrazione adottato è può essere alternativamente, su	
	delibera dell'assemblea dei soci, affidato ad uno o più amministratori op-	
	pure ad un Consiglio di Amministrazione che dureranno in carica per tre	
	esercizi consecutivi, e potrà essere prorogato senza limite.	
	Gli amministratori potranno essere scelti anche tra i non soci.	
	Nel deliberare il mandato amministrativo l'Assemblea determinerà l'even-	
	tuale compenso.	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'organo di controllo ed il revisore unico, se nominato;	
	d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione coope-	
	rativa.	
	SEZIONE I -ASSEMBLEA	
	ART. 30 - CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza	
	(nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data e ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno	
	ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con	
	mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si re-	

	puta validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi ammini-	
	strativo e di controllo, se quest'ultimo è nominato. In tale ipotesi dovrà es-	
	sere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai compo-	
	nenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	
	Il Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione del-	
	le assemblee mediante affissione nei locali della sede sociale e /o nei luo-	
	ghi di lavoro quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (cen-	
	toventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previ-	
	sto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Organo Amministrativo lo	
	creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle	
	materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano	
	almeno un quinto dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni	
	dalla data della presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui	
	quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli ammini-	
	stratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	ART. 31 - ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'assemblea ordinaria:	
	1)approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'Organo amministrati-	

	vo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preven-	
	tivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti	
	il Organo Amministrativo, nel rispetto di quanto disposto nel successivo	
	articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori	
	per la loro attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i	
	componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i	
	compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico	
	di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo	
	quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il	
	corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del sog-	
	getto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;	
	7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze	
	previste per l'assemblea straordinaria;	
	8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Organo	
	Amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in	
	occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte del-	
	l'interessato di pronuncia assembleare;	
	9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a far-	
	vi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle	
	leggi vigenti in materia;	

	10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulterio-	
	ri, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in ac-	
	cordi stipulati come per legge;	
	11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del	
	presente statuto;	
	12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale;	
	13) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente sta-	
	tuto approvandone annualmente, in sede di approvazione dei bilancio, gli	
	stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa. L'assemblea ordinaria delibera su tut-	
	ti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	ART. 32 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riu-	
	nisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla	
	sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressa-	
	mente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle se-	
	guenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla compe-	
	tenza del Organo Amministrativo:	
	- la fusione nei casi previsti dagli articolo 2505 e 2505 bis del codice civile;	
	- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza del-	
	la società;	
	- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;	

	- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	ART. 33 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la	
	metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	-in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci inter-	
	venuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, così in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza asso-	
	luta dei voti dei soci presenti o rappresentati .	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea	
	straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà valida-	
	mente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	Per la trasformazione ex art. 2545 decies l'assemblea straordinaria delibe-	
	ra con il voto favorevole dei 2/3 di essi.	
	ART. 34 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni	
	e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio lavoratore e sovventore persona fisica ha un solo voto, qualun-	
	que sia il numero delle azioni possedute.	
	Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un	

	numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto	
	previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro	
	socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovven-	
	tore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto,	
	mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un mas-	
	simo di due soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e con-	
	servate tra gli atti sociali.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperati-	
	va aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. L'impugnazio-	
	ne di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando	
	rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente	
	il venti per cento degli aventi diritto al voto.	
	ART. 35 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Legale rappresentante dell' ente o da persona	
	designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti. Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accer-	
	ta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straor-	
	dinaria deve essere redatto da un notaio.	

	ART. 36 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PAR-	
	TECIPAZIONE COOPERATIVA	
	L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa,	
	per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assem-	
	blee dei soci, viene convocata dal Organo Amministrativo della cooperativa	
	o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque	
	giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e	
	chiederne estratti a può inoltre assistere alle assemblee dei soci con fa-	
	coltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei	
	possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la so-	
	cietà	
	SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART.37 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	L'Organo Amministrativo si compone, così come determinato dall'assem-	
	blea dei soci, di volta in volta, da uno o più amministratori o da un consi-	
	glio di amministrazione di cui la stessa assemblea dei soci ne determina	
	il numero.	
	Il Organo Amministrativo resta in carica per tre esercizi consecutivi e	
	potrà essere riconfermato senza limiti;	

	Spetta all'assemblea dei soci, sentito il parere non vincolante del collegio sindacale (ove esistente), determinare l'eventuale compenso dovuto agli amministratori.	
	L'assemblea in caso di C.d.A. può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di 90 (novanta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	L'Organo Amministrativo sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione. Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.	
	ART. 38 - COMPETENZA E RIUNIONI	

	Il Organo Amministrativo è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto e-	
	spressamente demandato dalla legge e statuto all'assemblea e salvo la ne-	
	cessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dallo statuto.	
	Il Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni	
	prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta	
	elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informa-	
	ti almeno un giorno prima della riunione.	
	Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del Orga-	
	no Amministrativo, nonché provvedere affinché adeguate informazioni	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consi-	
	glieri.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli ammi-	
	nistratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti	
	prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al col-	
	legio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della società precisandone la natura, i termi-	
	ni, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve al-	
	trimenti astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Organo	

	Amministrativo.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Organo Ammi-	
	nistrativo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la	
	società dell'operazione.	
	Le deliberazioni del Organo Amministrativo che non sono prese in confor-	
	mità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta	
	giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti;	
	possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro	
	diritti.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo	
	2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perse-	
	guimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci .	
	L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere e-	
	sercitata dai soci che rappresentino un terzo degli aventi diritto al voto.	
	ART. 39 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il con-	
	siglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e co-	
	munque da amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la	
	maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti	
	in carica devono convocare assemblea perchè provveda alla sostituzione	
	dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quel-	
	li in carica all'atto della loro nomina.	

	ART. 40	
	Il rappresentante legale Il Presidente del CDA o l'amministratore/i hanno	
	la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Rappresentante perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvo-	
	cati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	Previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, può delegare parte dei	
	propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con	
	speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il Organo Amministrativo, ne fissa l'ordine del gior-	
	no, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle	
	materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzio-	
	ni spettano al Vice Presidente.	
	SEZIONE III	
	Art. 41 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO	
	La società può nominare un sindaco e/o un revisore o una società di revi-	
	sione.	
	La nomina di un sindaco è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, se-	
	condo e terzo comma, c.c.	
	E' altresì obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisio-	
	ne nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consoli-	

	dato.	
	Competenza del sindaco	
	Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato decade	
	dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.	
	Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione	
	dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momen-	
	to in cui il nuovo sindaco è stato nominato. Il sindaco è rieleggibile.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei so-	
	ci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La deci-	
	sione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito	
	l'interessato.	
	In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco si dovrà provvedere	
	alla nomina di un nuovo sindaco.	
	Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.	
	Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il	
	sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. e, a	
	tal fine, deve essere revisore contabile iscritto nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli	
	artt.2406 e 2407 c.c.	
	La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della	
	nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Delle verifiche del sindaco deve redigersi verbale, che deve essere sotto-	
	scritto dagli intervenuti e trascritto nel Libro delle decisioni del sindaco.	
	Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di	

	amministrazione e del comitato esecutivo.	
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il qua-	
	le deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio, se	
	la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capi-	
	tale sociale il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e	
	presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.	
	Revisore contabile	
	Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro isti-	
	tuito presso il Ministero della Giustizia.	
	Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2409-quinquies c.c.	
	Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai	
	soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisio-	
	ne dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale,	
	sentito il parere del sindaco, se nominato. La decisione di revoca deve es-	
	sere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art.	
	2409-ter c.c., si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c.	
	TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE	
	ART. 42 - SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si veri-	
	fichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne da-	
	ranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione	
	presso l'ufficio del registro delle imprese.	

	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o	
	deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze	
	previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in	
	merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in ca-	
	so di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappre-	
	sentanza della società	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liqui-	
	datori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami	
	di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti ne-	
	cessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo e-	
	sercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	La società potrà in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,	
	occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera	
	dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'at-	
	to costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle delibera-	
	zioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di rece-	
	dere.	
	ART. 43 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del-	
	l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa e i dividendi even-	
	tualmente maturati;	

	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmen-	
	te rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;	
	c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalu-	
	tate e i dividendi eventualmente maturati;	
	d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;	
	e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della	
	riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.	
	f) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Co-	
	operazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	ART. 44 - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 26, 27, 28 e 43 sono inde-	
	rogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per il concreto funzionamento della cooperativa il Organo Amministrativo	
	predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assem-	
	blea Generale dei soci. In particolare i rapporti tra la cooperativa ed i soci	
	possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le	
	regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa	
	stessa ed i soci. I regolamenti sono predisposti dagli amministratori e ap-	
	provati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assem-	
	blee straordinarie.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le Norme del vigen-	
	te codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.	

54 di 54